



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 4101 del 10/05/22
Cast. _____ Fasc. _____

Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari

Ai Signori Segretari Comunali

Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

Acquedolci – Alcara li Fusi – Capri Leone – Castelmola – Castroreale –
Cesarò – Fiumedinisi – Francavilla di Sicilia – Furnari – Gaggi –
Gallodoro – Itala – Letojanni – Librizzi – Lipari – Malfa – Merì –
Messina - Montalbano Elicona – Motta d’Affermo – Nizza di Sicilia –
Novara di Sicilia – Pagliara – Pettineo – Piraino – Reitano - Roccella
Valdemone – San Pier Niceto – San Piero Patti – Sant’Alessio Siculo –
Santa Marina Salina – Santa Teresa di Riva – Santo Stefano di
Camastra – Saponara – Sinagra – Torrenova – Venetico – Villafranca
Tirrena

OGGETTO: Consultazioni referendarie e amministrative del 12-26 giugno 2022.
Nomina degli scrutatori.

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 44/2022, ha reso noto che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”*.

Il citato decreto- legge all’articolo 2, dispone in materia di *“Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022”*, precisando che *“In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum”*.

Il periodo successivo, inoltre, dispone che *“La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l’entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l’entità delle maggiorazioni previste dall’articolo*

Prefettura Messina - Area II - Prot. Uscita N.0040325 del 10/05/2022



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorate Provinciale

1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Sul punto, si ritiene utile richiamare la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 che dispone che per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate trovano applicazione le norme statali e, nella fattispecie, quelle sopra riportate contenute nell'articolo 2 del decreto legge 41/2022.

Il Ministero dell'Interno, con ulteriore circolare n. 45/2022, con riferimento al predetto articolo 2, comma 1, del decreto legge 41/2022 ha precisato che nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in cui si effettuano le consultazioni referendarie ed amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, **la composizione degli uffici elettorali è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative**, cosicché il numero degli scrutatori è elevato a quattro (anziché tre).

Pertanto, se ne deduce che, **per la regione siciliana, la normativa di riferimento per la nomina degli scrutatori rimane quella disciplinata con l'art. 10 e seguenti del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.**

Peraltro, con circolare n. 7922 del 5 maggio 2022, l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha reso noto l'immediata applicazione per le imminenti consultazioni elettorali relativamente agli articoli dall'1 al 6 del decreto legge 41/2022, e quindi anche il citato articolo 2.

Con ulteriore circolare n. 7968 del 6 maggio 2022, lo stesso Assessorato conferma l'interpretazione sopra esposta, esprimendo l'avviso che, dal quadro normativo sopra evidenziato, **"si evince che in Sicilia, limitatamente ai Comuni ove si svolgono le elezioni amministrative, la legislazione da applicare è quella regionale ovvero gli articoli 10 e seguenti del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3"**, disponendo che la circolare assessoriale n. 7713 del 2 maggio 2022 (non diramata a codesti Enti) **"non trova applicazione limitatamente alla composizione degli uffici di Sezione"**.

Alla luce di quanto sopra, per codesti Comuni interessati alle consultazioni referendarie e amministrative gli uffici elettorali di sezione saranno composti **da un Presidente, cinque scrutatori e da un Segretario.**



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

L'organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale, la quale effettua la nomina secondo la procedura riportata nei paragrafi che seguono.

In relazione a quanto sopra, si raccomanda alle SS.LL. di verificare che:

- **la Commissione elettorale comunale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare;**
- la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante la pubblicazione del manifesto;
- la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure e dei termini di seguito indicati e che le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.

§ 1 - Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.

Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del Comune, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio.

Nella domanda, redatta in carta libera e presentata tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione (**e cioè da giovedì 19 maggio a martedì 24 maggio 2022**) ciascun richiedente, che dovrà precisare cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza, deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- di essere elettore del Comune in cui si effettua l'elezione;
- di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo. In merito si chiarisce che il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso;
- di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato.

Si rammenta che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che **il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al Presidente ed al Segretario del seggio**, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale ai sensi dell'art. 10, primo comma del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì, che l'ultimo comma del citato art. 10 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3 aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Segretario non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del Presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

Le disposizioni di cui all'art. 11 del già citato T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n.3, fanno carico alle amministrazioni comunali di dare adeguata pubblicità alle procedure stabilite per la nomina degli scrutatori.

Pertanto, entro il trentesimo giorno precedente le votazioni (**e cioè entro venerdì 13 maggio 2022**) dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* ed affisso nei principali luoghi pubblici, il manifesto redatto secondo l'allegato schema (**mod. 8/CS**).

Il manifesto da affiggere sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e dovrà avere le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero.
Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 9 maggio 1969, n. 14, le spese gravano sul Comune.

Entro il sedicesimo giorno precedente le votazioni (**e cioè entro venerdì 27 maggio 2022**) presso la Commissione elettorale comunale si provvederà a compilare un elenco, in ordine alfabetico (per cognome, nome ed eventualmente per data di nascita) di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando il numero progressivo (art. 11, terzo comma del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

L'elenco deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione presenti che hanno partecipato alla sua formazione.

Predisposto l'elenco, la Commissione procederà, ai sensi dell'art. 11, commi quinto, sesto e settimo del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 alla nomina degli scrutatori tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione (**e cioè tra sabato 28 maggio e sabato 4 giugno 2022**) e tale riunione dovrà essere preannunciata con apposito manifesto redatto secondo l'allegato schema (**Mod. 16/CS**).

Il manifesto dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* ed affisso nei principali luoghi pubblici e sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e con le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero.

In ordine alle spese valgono le disposizioni sopra richiamate.

Alla nomina si procederà mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco, o in caso di Comuni articolati in circoscrizioni (**Messina**), mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni, seguendo il numero progressivo delle sezioni seguendo il numero progressivo delle sezioni. Ove alla sezione sia aggiunto un seggio speciale (cfr. § 4) si dovrà procedere successivamente ad analoga estrazione per i componenti di detto seggio.

Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione, tenendo conto che la scelta deve essere effettuata tra gli elettori del Comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati così come illustrato in precedenza.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Circa la procedura da seguire, il citato art. 11 prescrive che, in mancanza di accordo unanime per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi dei designati.

Copia del verbale, **completo dell'elenco degli scrutatori designati relativi alle singole sezioni**, sarà immediatamente rimessa a questa Prefettura e, inoltre, distinti estratti di esso, relativi alle singole sezioni del Comune, dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio, a norma dell'art. 16 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 2 - Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica

L'avviso dell'avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, ossia **entro lunedì 6 giugno 2022**.

La notifica della nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore: infatti, data l'obbligatorietà dell'ufficio (art. 13 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3) e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) per colui che si rifiuti di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica all'interessato.

Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificabili motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure di cui all'art. 11 ed all'art. 31, comma 2, del T. U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si ritiene opportuno precisare al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt.9 e 10 della l.r.26.8.1992, n.7, le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione (ballottaggio) sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno, dal che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti anche per il secondo turno.

Conseguentemente, nell'avviso dell'avvenuta nomina quale scrutatore, da notificare agli interessati nel più breve termine possibile, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, deve essere specificata la data dell'eventuale turno di ballottaggio con l'avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi al seggio nel giorno ed all'ora indicati.

§ 3 - Vicepresidenza del seggio

Gli artt. 10 e 13 del già citato D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, prescrivono che sia lo scrutatore più anziano ad assumere le funzioni di vicepresidente.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

§ 4 - Nomina degli scrutatori per il seggio speciale

Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve farsi luogo alla nomina degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, per la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della rispettiva direzione sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto.

A tal proposito si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art.9 ultimo comma della legge n.136/1976).

Al detto seggio composto, com'è noto, da un presidente e due scrutatori, compete unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.

§ 5 - Comunicazione al Tribunale dei nominativi e degli indirizzi degli scrutatori

Va richiamato l'obbligo delle amministrazioni comunali di comunicare i nominativi degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale, per gli inviti da diramare, a votazione ultimata, agli scrutatori medesimi perché assistano, ove lo credano, all'apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 42 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3).

§ 6 - Surrogazione degli scrutatori assenti o impediti

Come già indicato nel paragrafo 2, nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 7 - Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del citato D.P. Reg., il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello; poiché il vicepresidente sostituisce il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei presidenti di



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

seggio che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del T.U., assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il sindaco o un suo delegato.

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni comunali predispongano, in tempo utile, un elenco di persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere a tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Copia del suddetto elenco, dovrà essere inviata a questa Prefettura.

Infine, nel decreto legge 41/2022 all'articolo 2 viene disciplinato l'ordine di scrutinio, prevedendo alle ore 23 della domenica di votazione, dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum. Vengono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le elezioni circoscrizionali.

Il Vice Prefetto Vicario
(Adorno)

Gg